

**TRIBUNALE di TREVISO**  
**Sezione seconda**

**N. 79/2014 RG Fall. + 12/2014 RG CP**

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente relatore, est.
dott. Bruno Casciarri	Giudice
dott. Caterina Passarelli	Giudice

visti gli atti (procedimento n. 12/2014) di cui alla domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, co 6 L. Fall. ai fini dell'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo depositata da ----- s.r.l. in liquidazione il 24/3/2014, dato atto che contro la società debitrice pende la procedura pre-fallimentare in quanto in data 28/2/2014 è stata depositata **istanza di fallimento** da parte di ----- s.r.l. di ----- & C., rubricata al N. -----/2014 R.G. I.F.;

che quindi va disposta la riunione del procedimento riguardante il Concordato Preventivo a quello prefallimentare citato, recante n. 79/2014;

ritenuta la propria competenza per territorio, in quanto lo spostamento della sede (da Conegliano a Jesolo) è avvenuto in data 25/11/2013, ossia entro l'anno antecedente all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento e al deposito del ricorso per Concordato Preventivo con riserva, e quindi non rileva ai fini della competenza (v. art. 9 e 161 L. Fall.);

ritenuto che la domanda di concessione del termine ex art. 161, 6° co. L. Fall. è inammissibile in forza del disposto di cui all'art. 161 co. 9 L. Fall., in quanto la società ha presentato in data 7/2/2014 analoga domanda avanti al Tribunale di Venezia;

ritenuto che non si può tenere in considerazione la circostanza che pende il termine ex art. 161, 6° co L. Fall. concesso dal Tribunale di Venezia, in quanto la domanda di Concordato Preventivo con riserva presentata a quel Tribunale, così come quella qui presentata, ha palesi intenti dilatori, desumibili dalle seguenti considerazioni:

- la prima domanda è stata volutamente presentata avanti al Tribunale di Venezia, non competente, senza segnalare la questione relativa alla competenza;
- lo spostamento di sede (da Treviso a Jesolo) è avvenuto quando lo stato di crisi era ormai manifesto;
- pur essendo trascorsi quasi due mesi dal momento in cui il Tribunale di Venezia concesse il termine ex art. 161, 6° co L. Fall., non risulta che la società abbia progredito nella elaborazione del piano e comunque nulla ha riferito in proposito, neppure in ordine al tipo di piano che intende proporre ai creditori e alle sue linee fondamentali, nonostante la pendenza dell'istruttoria pre-

fallimentare, non permettendo così a questo Tribunale di valutare se, nell'interesse dei creditori, sussistano le condizioni che potrebbero permettere alla debitrice di accedere utilmente alla procedura concordataria;

P.Q.M.

dispone la **riunione** del procedimento n. 12/2014 R.G. C.P. al procedimento n. 79/2014 R.G. istanze fallimento;

visto l'art. 162 L. Fall.,

dichiara inammissibili la domanda di concessione del termine ex art. 161 L. Fall. e la proposta di Concordato Preventivo.

o\*o

Il Tribunale quindi ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

Vista l'istanza di fallimento depositata dalla creditrice ----- s.r.l. di ----- & C.;  
dato atto che all'udienza prefallimentare del 24/3/2014 la debitrice è ritualmente comparsa e ha potuto quindi esercitare il diritto di difesa sull'istanza di fallimento;  
rilevato che l'impresa è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art.1 l.fall., di cui ricorrono i requisiti;  
considerato che l'impresa versa effettivamente in stato di insolvenza, come ha ammesso essa stessa nel ricorso per la concessione del termine ex art. 161, 6° co L. Fall. ("*... è divenuta incapace di soddisfare con i mezzi normali le proprie obbligazioni*"), e come emerge chiaramente sia dalla storia della società (costituita il 23/5/2013, pochi mesi dopo, precisamente in data 3/2/2014 è stata posta in liquidazione) sia dall'unico bilancio, al 31/12/2013, dal quale risulta che in soli 7 mesi di attività la società ha maturato perdite per oltre 1.200.000,00 euro;  
Visto l'art. 15 u.c. l.f. e dato atto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000,00;  
ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;  
visti gli artt. 1, 5, 6, 7, 9, 15, 16 l.fall.;

### **DICHIARA**

il fallimento di ----- s.r.l. in liquidazione, c.f. 04603270267, con sede legale a Jesolo, Via ---  
----- 36, esercente attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari e non  
alimentari.

### **NOMINA**

Il dott. Antonello Fabbro giudice delegato per la procedura e curatore fallimentare il dott. -----  
----- di Silea.

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

### **ORDINA**

al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni.

### **STABILISCE**

**il giorno 01/07/2014 ore 10,45** per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato - Palazzo di Giustizia - piano IV°.

Ritenuto che si applicano le norme di cui al D.L. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012

#### **ASSEGNA**

termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la presentazione, **esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC)**, delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Treviso, 1/04/2014

IL PRESIDENTE  
*dott. Antonello Fabbro*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Fallimenti e Società